

Il Codice della Marina Mercantile ha un titolo: « *dei naufragi e recuperi* » (Capo XII della parte prima), nel quale apparisce una definizione vaga dell'argomento e la incerta nozione dell'antica giurisprudenza. Negli art. 120 e 121 di questo titolo è considerata l'*assistenza* o *soccorso*: « Il capitano di una nave (dispone l'art. 121) che avesse prestato *soccorso* ad un'altra, avrà diritto al risarcimento dei relativi danni. Se il soccorso sia stato prestato col rischio della nave e delle persone, sarà inoltre corrisposto un *premio* che non potrà eccedere il decimo del valore degli effetti salvati ». Il 122 provvede come esplicazione dell'autorità pubblica al soccorso dei naufraghi che nell'ultimo comma chiama *salvataggio*.

Nell'art. 134 si dice: « Coloro che trovassero *in alto mare* una nave abbandonata e riuscissero a metterla *in salvo* in uno dei porti dello Stato, saranno tenuti a farne denuncia all'autorità marittima entro ventiquattro ore dal loro approdo ».

« Se il *recupero* avrà avuto luogo *fuori vista di terra* gli inventori avranno diritto oltre al rimborso delle spese, all'ottavo del valore della nave e del carico *salvati* » (1).

« Se invece la nave fosse stata trovata *in vista di terra*, coloro che l'avranno trovata avranno diritto al rimborso delle spese e ad una ricompensa *come è stabilito dall'articolo 121* » (2).

---

(1) Risponde in sostanza al diritto marittimo tradizionale: l'Ordinanza francese del 1681 (art. 3 del tit. 9 libro 4) dispone: « Si les effets naufragés ont été trouvés en pleine mer, ou tirés de son fonds, la troisième partie en sera délivrée à ceux qui les auront délivrés ».

(2) Questo comma contiene ciò che la giurisprudenza in base all'Ordinanza del 1681 chiama *salvataggio alla costa* e lo regola come assistenza, senza cioè l'acquisto della quota della cosa. v. *Revue int. de droit maritime* IV, 481, VI, 539 - XV, 748 - XXIII 789.